

## ALLEGATO A

### **ALLEGATO TECNICO**

#### **Dati identificativi dell'impianto**

Ragione sociale	PROCTER & GAMBLE ITALIA S.p.A Stabilimento di Pomezia
Sede legale	Roma - Viale Giorgio Ribotta, 11
Sede operativa	Pomezia (RM) - Via Ardeatina, 100 – Loc. Santa Palomba
Codice attività IPPC	4.1 lettera k Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come tensioattivi e agenti di superficie Reparto MSG (Making Syntetic Granules) destinato alla produzione di detersivi in polvere. Reparto HDL/TMU (Heavy Duty Liquid&Test Market Unit), destinato alla produzione di detersivi liquidi
Rappresentante legale	Thomas Hughes
Gestore	Thomas Hughes
Referente IPPC	Giuseppe Avallone
Impianto a rischio di incidente rilevante (Dlgs 334/9)	SI per alcune componenti di processo
Sistema di gestione ambientale	NO

#### **Caratteristiche dell'impianto**

La Procter & Gamble Italia Spa di Pomezia (Roma), è parte di un gruppo multinazionale “The Procter & Gamble Co”, Cincinnati (USA), che opera nella produzione di beni di largo consumo prodotti in stabilimenti ubicati in tutto il mondo; quattro di questi stabilimenti sono in Italia, nei quali la produzione è concentrata sui prodotti per il bucato, la pulizia della casa e della carta.

Nello stabilimento di Pomezia la produzione è limitata a detersivi in polvere e detersivi liquidi; a detta produzione va aggiunta anche l'attività di distribuzione dei prodotti Procter nel circuito del commercio, di conseguenza nel complesso in oggetto sono presenti anche ampi magazzini per lo stoccaggio dei prodotti provenienti sia da reparti lavorativi interni, sia da altre unità produttive italiane ed estere del Gruppo. Nello stabilimento è presente anche un settore ricerca con annessi laboratori, abbinati ad un impianto pilota per produzione di piccole quantità. Il complesso in oggetto si articola su più edifici, che coprono una superficie di oltre 41.000 mq e sono disposti su un lotto la cui superficie è di oltre 329.000 mq. L'attività dello stabilimento Procter & Gamble Italia consiste nella produzione di detersivi sintetici in polvere e liquidi.

Alcuni processi, parti dell'impianto e le relative attività connesse sono soggette al DM. 334/99.

**AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI VIGENTI CHE SONO SOSTITuite  
DALL'AIA**

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data Scadenza	Norme di riferimento	oggetto
<b>Emissioni in atmosfera</b>					
Determinazione Dirigenziale n. 431	Provincia di Roma	16/12/2005	16/12/2010	DPR 203/88	Autorizzazione alla costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88, per la potenzialità complessiva pari a circa 10,8 MWt ed una potenzialità elettrica pari a 4,5 MWe sito in Pomezia, esercito e gestito dalla Procter & Gamble Italia Spa
Determinazione Dirigenziale n. 194	Provincia di Roma	31/10/2006	31/10/2021	D.lgs 152/06	Autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.lgs 152/2006, inerente emissioni convogliate in atmosfera sito in Pomezia della Procter & Gamble Italia Spa
<b>Scarichi idrici</b>					
Determinazione Dirigenziale n. 564	Provincia di Roma	11/12/2006	11/12/2010	D.lgs 152/06	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, comprendenti acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in corpo idrico superficiale

**PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il Gestore deve:

1. entro 60 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Provincia di Roma e all'ARPA Lazio, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, di attuare le condizioni stabilite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
2. entro il 31 dicembre di ogni anno dopo la comunicazione di cui al punto 1, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, presentare alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio e al Comune di Pomezia, una relazione che contenga i dati relativi all'autocontrollo dell'impianto e un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo; (1° trasmissione 31/12/2010).
3. prima della comunicazione di cui al punto 1., in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera a) dell'articolo 6 del decreto interministeriale 24 aprile 2008, dovrà versare ad ARPA Lazio, autorità di controllo individuata dall'articolo 11 comma 3 del D.Lgs. 59/2005, la tariffa relativa alle attività di controllo programmato previste nel PMeC (1° versamento);
4. entro il 30 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell'articolo 6 del decreto interministeriale 24 aprile 2008, dovrà versare ad Arpa

Lazio, autorità di controllo individuata dall'articolo 11 comma 3 del D. Lgs. 59/2005, la tariffa relativa alle attività di controllo programmato previste nel PMeC;

5. tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede dell'impianto, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio del presente provvedimento;
6. fornire, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli;
7. informare tempestivamente la Provincia di Roma ed ARPA Lazio dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto, ai sensi dell'art. 11, comma 3 lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente;
8. comunicare, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche all'impianto (come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 59/05) alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio ed al Comune di Pomezia. Tali modifiche saranno valutate dalla Provincia (Autorità competente), ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. L'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 59/05, ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche proposte, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
9. qualora intenda cessare l'attività, darne comunicazione alla Provincia di Roma, al Comune di Roma ed all'ARPA Lazio. La Provincia di Roma, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Provincia stessa, nonché al Comune ed all'ARPA, un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito;
10. comunicare alla Provincia di Roma e ad ARPA Lazio, eventuali cambiamenti riguardanti:
  - Ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;
  - Procedure di definizione degli aspetti gestionali (controllo della documentazione e registrazioni, gestione della comunicazione, gestione della conformità, gestione delle verifiche ispettive periodiche);
  - Procedure contenenti i criteri operativi per la gestione degli impianti, delle apparecchiature suddivise per comparti ambientali e per processi;
  - Procedure contenenti le modalità di sorveglianza e monitoraggio dei sistemi operativi e degli indicatori ambientali definiti;
  - Procedure per la gestione delle emergenze ambientali.
11. entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento identificare, fisicamente, apponendo in maniera chiara la codifica adottata nel presente atto, tutti i punti di

- emissione (scarichi, emissioni in atmosfera), le aree di stoccaggio dei rifiuti nonché i pozzi di emungimento acque;
12. mantenere il ciclo produttivo e le modalità gestionali conformi alle specifiche tecniche e alle previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza, e relative integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
  13. ottemperare a prescrizioni di altri Enti ed in particolare alle indicazioni della ASL competente;
  14. adottare tutte le misure gestionali al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi ed adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitare le conseguenze;
  15. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
  16. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività, ed eventualmente ripristinare il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
  17. provvedere a conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio presso lo stabilimento in formato elettronico e/o cartaceo per almeno 5 anni come specificato nel PMeC;
  18. dovrà adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione e comunicare eventuali variazioni societarie, del direttore tecnico e dell'Amministrazione.
  19. comunicare, entro 60 gg dal ricevimento dell'AIA, tutti i dati relativi all'anno 2009.

**PRESCRIZIONE SULLA MOVIMENTAZIONE, STOCCAGGIO DI MATERIE PRIME E AUSILIARIE**

1. Non sono presenti limiti di legge relativamente a questo aspetto se non quelli che riguardano l'assoggettabilità al DM. 334/99 e alle eventuali necessità di aggiornamento e adeguamento.
2. L'eventuale utilizzo di nuove materie prime e combustibili differenti da quelle comunicate nella domanda di AIA dovrà essere tempestivamente comunicato all'Autorità competente.
3. Nel caso in cui Il Gestore a seguito di modifiche della quantità e/o tipologia e pericolosità delle materie prime utilizzate sia obbligato ad aggiornare la documentazione relativa alla valutazione di rischio di incidente rilevante dovrà tempestivamente informare l'autorità competente anche in merito agli eventuali e ulteriori rischi ambientali introdotti.

## LIMITI ALLE EMISSIONI IN ARIA

Sulla base dei dati forniti dall'azienda relativi ai risultati delle analisi e all'utilizzo di sostanze nei processi produttivi si propongono i seguenti limiti per le emissioni in atmosfera:

Inquinante	Valori limite *			Standard di qualità		
	Autorizzato	Nazionale	Regionale	UE	Nazionale	Regionale
<b>Emissioni in atmosfera</b>						
<b>Punto di emissione E 69</b>						
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>		5-15 mg/Nm <sup>3</sup>	Non esistono	
SO <sub>2</sub>	15 mg/Nm <sup>3</sup>			40 mg/Nm <sup>3</sup>	LG Nazionali	
<b><u>Tutti gli altri punti di emissione (E1.1, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E 27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E37, E38, E39, E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64, E65, E66, E67, E68, E70.</u></b>						
Polveri	5 -10 – 5 mg/Nm <sup>3</sup>	50 mg/Nm <sup>3</sup>  150 mg/Nm <sup>3</sup> impianti combustione a gasolio  5 mg/Nm <sup>3</sup> impianti combustione a metano		Le BREF "Trattamento scarichi idrici ed emissioni da impianti chimici" (feb 2003) e "Emission from storage" (lug. 2006) non indicano valori di riferimento	Non esistono LG Nazionali	
CO	100-150-300 mg/Nm <sup>3</sup>	-	-			-
NO <sub>x</sub>	100-350-500 mg/Nm <sup>3</sup>	350 mg/Nm <sup>3</sup> impianti combustione a metano  500 mg/Nm <sup>3</sup> impianto combustione a gasolio  500 mg/Nm <sup>3</sup> altro				
NO <sub>2</sub>	250 mg/Nm <sup>3</sup>					
SO <sub>x</sub>	35-1700 mg/Nm <sup>3</sup>	35 mg/Nm <sup>3</sup> impianti combustione a metano impianti combustione a gasolio 1700 mg/Nm <sup>3</sup>				
SO <sub>2</sub>	15 mg/Nm <sup>3</sup>	-	-			-
SO <sub>3</sub>	45 mg/Nm <sup>3</sup>	-	-			-
VOC	25 mg/Nm <sup>3</sup>	-	-			-
CO <sub>2</sub>	Rispetto dei limiti di emissione di CO <sub>2</sub> assegnati secondo il PNA2 – Dlgs 216/2004 s.m.i.					

\* i valori limite di emissione fissati nella Tabella Emissioni sopra riportata rappresentano la massima concentrazione oraria di inquinanti che possono essere emessi in atmosfera e si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto in tutte le condizioni di esercizio.

1. In caso di superamento di un valore limite di emissione il gestore deve adottare tempestivamente tutte le misure necessarie al ripristino della conformità ed informare la provincia di Roma e l'ARPA entro 8 ore dall'evento, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere ed indicando le misure e azioni correttive adottate.
2. I camini e i punti di emissione dovranno essere identificati con la numerazione sopra indicata, mediante iscrizione visibile.
3. Il campionamento e le analisi di ogni emissione dovrà essere effettuato durante la massima condizione di esercizio degli impianti e seguendo la periodicità indicata nel piano di monitoraggio e controllo. Per la verifica dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi previsti dai manuali UNICHIM di riferimento.
4. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere dotati di idonee prese per la misura e il campionamento degli stessi, posizionate in modo tale da consentire il campionamento secondo le norme vigenti e nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni. L'accesso al punto di campionamento per le operazioni di rilevazione dovrà essere assicurato con le necessarie condizioni di sicurezza
5. Per la valutazione della conformità dell'impianto alle prescrizioni dell'autorizzazione la società dovrà rispettare quanto previsto dall'allegato 6 alla parte V del D.Lgs. 152/06 e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare quindi tutti i campionamenti per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti da almeno 3 letture consecutive riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto.
6. Non è permesso utilizzare i ricambi d'aria per allontanare le emissioni originate dalle attività produttive fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
7. La società dovrà predisporre un registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo) secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'allegato 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti fissati, comporta la sospensione della relativa lavorazione per il tempo necessario ad assicurare la perfetta efficienza degli stessi.
8. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del flusso della parte terminale del punto d'emissione allo sbocco deve essere verticale verso l'alto, con altezza minima tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali, filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
9. Si richiama quanto prescritto dal Comune di Pomezia nel parere di cui alla nota di protocollo 47673 del 09.06.2010 come sinteticamente riportato nella determinazione di AIA.

## **PRESCRIZIONI ALLE EMISSIONI IN ACQUA**

1. E' permesso lo scarico dei reflui industriali, dei reflui civili e delle acque meteoriche nel corpo idrico superficiale denominato Fosso Secco, secondo le modalità già autorizzate con il Decreto del Servizio Tutela delle Acque della Provincia di Roma n°564 del 11.02.2006 sino a quando l'azienda non avrà provveduto a diversificare e realizzare gli impianti asserviti al trattamento dei singoli flussi di scarico delle correnti liquide prodotte dalle varie sezioni del sito produttivo. I limiti a cui ci si riferisce sono quelli per lo scarico in corpo idrico superficiale, tabella 3.1, allegato V, parte terza del Dlgs 152/2006. Tale adeguamento dovrà avvenire entro il 31/12/2010
2. Al fine di evitare effetti di depurazione per diluizione la Società deve presentare alla Provincia di Roma un progetto in cui siano diversificati i vari scarichi idrici e gli impianti di trattamento interposti per la depurazione dei medesimi sino ai limiti previsti dalla tabella 3.1, allegato V, parte terza del Dlgs 152/2006, che dovranno essere rispettati a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, a valle dell'impianto dedicato al trattamento di acque di prima pioggia, a valle dell'impianto dedicato al trattamento delle acque domestiche.
3. Le acque meteoriche eccedenti i primi 5mm relative ai primi 15 minuti devono essere by-passate dai sistemi di accumulo e scaricate direttamente su corpo idrico superficiale denominato Fosso Secco, sempre e comunque nel rispetto dei limiti della tabella 3.1, allegato V, parte terza del Dlgs. 152/2006.
4. Successivamente a tale diversificazione le acque reflue potranno ancora essere inviate nelle lagune a condizione che prima della immissione nelle stesse rispettino i limiti della tabella 3.1, allegato V, parte terza del Dlgs. 152/2006.
5. Per quanto concerne la volontà, evidenziata dal Gestore nella domanda di AIA e confermata nella Conferenza dei Servizi, riguardo il raddoppio delle portate di acque reflue industriali è necessario che la Società predisponga un progetto per il potenziamento (repowering) dell'impianto di depurazione esistente e che tale progetto contenga gli elementi di diversificazione dei flussi sopra richiamati.
6. Si richiama quanto prescritto dal Comune di Pomezia nel parere di cui alla nota di protocollo 47673 del 09.06.2010 come sinteticamente riportato nella determinazione di AIA.

## **PRESCRIZIONI SU PRELIEVI E SCARICHI IDRICI**

1. I limiti sulle quantità di acque prelevate sono definiti univocamente dalla concessione alla derivazione rilasciata dalla Regione Lazio (vedi punto 2.4)
2. Devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata dai pozzi e devono essere comunicati periodicamente all'autorità che ha rilasciato l'atto di assenso al prelievo, i prelievi effettuati e le relative modalità.
3. Si richiama quanto prescritto dal Comune di Pomezia nel parere di cui alla nota di protocollo 47673 del 09.06.2010 come sinteticamente riportato nella determinazione di AIA.

## **LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE**

1. L'area occupata dallo stabilimento di Pomezia ricade, secondo la zonizzazione acustica del Comune, in tre differenti Classi (IV, V, VI) corrispondenti rispettivamente ad aree ad intensa attività umana, prevalentemente industriali ed esclusivamente industriali per le quali i limiti di emissione ed immissione sono quelli di seguito riportati di cui la società è tenuta al rispetto:

Classi di destinazione d'uso del territorio	VALORI LIMITE DI EMISSIONE	
	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Classi di destinazione d'uso del territorio	VALORI LIMITE DI IMMISSIONE	
	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Si riportano di seguito anche i valori di qualità previsti dalla legislazione vigente:

Classi di destinazione d'uso del territorio	VALORI DI QUALITÀ	
	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

2. Entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'AIA il Gestore dovrà effettuare un monitoraggio dei livelli sonori di emissione di immissione e dei livelli differenziali nelle condizioni di esercizio più gravose per gli impianti e presentare all'autorità competente una relazione tecnica comprensiva dei risultati ottenuti e di un eventuale piano di risanamento in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa di riferimento. I rilievi dovranno essere effettuati in corrispondenza dei confini dello stabilimento e in vicinanza degli impianti più significativi sotto il profilo dell'impatto acustico, anche all'interno della zona dello stabilimento ricadente in area IV ai sensi della classificazione acustica del territorio comunale.
3. Tutte le modifiche impiantistiche o del ciclo produttivo tali da influire sulle emissioni acustiche devono essere attuate verificando che le modifiche stesse non comportino peggioramenti rispetto alla condizione precedente o superamenti dei limiti previsti dalla normativa di riferimento.
4. Ogni variazione significativa in tal senso dovrà essere comunicata agli enti competenti.
5. Si richiama quanto prescritto dal Comune di Pomezia nel parere di cui alla nota di protocollo 47673 del 09.06.2010 come sinteticamente riportato nella determinazione di AIA.

## **PRESCRIZIONI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Tutti i rifiuti devono essere preventivamente caratterizzati e identificati secondo il codice CER per individuare la forma più idonea di gestione e deposito. In particolare per i rifiuti identificati come non pericolosi in quanto diversi dai relativi pericolosi (“voci a specchio”) il gestore dovrà effettuare periodiche analisi di caratterizzazione e prevedere comunque analisi per le altre tipologie di rifiuti per i quali la composizione non sia determinabile o in caso di modifiche impiantistiche o al ciclo produttivo.
2. La gestione dei rifiuti in regime di “deposito temporaneo” deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legislazione vigente (art. 183 del D.Lgs. 152/06 e succ. modif. e intergraz.). La registrazione dei controlli sul “deposito temporaneo” verrà effettuata come previsto dal PMeC. In particolare il deposito temporaneo deve essere effettuato in aree opportunamente identificate e dotate di appositi bacini di contenimento laddove possano verificarsi fuoriuscite di sostanze inquinanti e per categorie omogenee di rifiuti; i rifiuti stoccati devono essere opportunamente identificati ed etichettati e devono essere rispettate le norme tecniche pertinenti e le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nonché l’imballaggio e l’etichettatura delle stesse.
3. I rifiuti devono essere stoccati preferibilmente nelle aree interne dello stabilimento; qualora venissero depositati nelle aree esterne devono essere stoccati in idonei contenitori atti ad assicurare un sufficiente livello di protezione, ad impedirne il dilavamento in caso di precipitazioni e a prevenire la dispersione di sostanze o materiali nel suolo o in atmosfera. In particolare devono essere evitati i depositi di rifiuti o sostanze pericolose nelle vicinanze delle aree non pavimentate del sito produttivo e l’acatastamento dei contenitori deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e in altezza tale da evitare cadute all’esterno dell’area pavimentata in caso di incidente.
4. Il Gestore dovrà assicurare che il ritiro dei rifiuti prodotti avvenga da parte di soggetti autorizzati per il trasporto delle specifiche categorie di rifiuti con mezzi opportunamente autorizzati e che i rifiuti vengano conferiti ad impianti di recupero o smaltimento autorizzati a trattare le specifiche tipologie di rifiuti. Copie delle autorizzazioni in corso di validità di trasportatori e impianti di recupero e smaltimento dovranno essere archiviate e conservate da parte del Gestore.
5. Si richiama quanto prescritto dal Comune di Pomezia nel parere di cui alla nota di protocollo 47673 del 09.06.2010 come sinteticamente riportato nella determinazione di AIA.

## **PRESCRIZIONI SU SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE E RISORSE IDRICHE**

1. Dovrà essere previsto un piano di controllo sistematico e periodico della tenuta dei bacini e sistemi di contenimento e raccolta delle acque reflue con cadenza almeno biennale. Tale attività dovrà essere oggetto di registrazione e sarà inserita nel PMeC.
2. Tutti i risultati dei controlli sui parametri inseriti nel piano di monitoraggio e controllo dovranno essere registrati e archiviati in modo da poter essere consultati in qualsiasi momento dalle Autorità di controllo.

3. Il Gestore dovrà provvedere alla corretta manutenzione della pavimentazione dell'intero stabilimento (interna ed esterna) per prevenire infiltrazioni di contaminanti nelle acque sotterranee.
4. Devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata da pozzo e devono essere comunicati periodicamente all'autorità che ha rilasciato l'atto di assenso al prelievo, i prelievi effettuati e le relative modalità.
5. In relazione alla pericolosità delle materie prime utilizzate nei cicli produttivi e dell'interfaccia dei bacini e sistemi di contenimento con la falda freatica, il gestore dovrà predisporre entro un anno dalla data di rilascio dell'AIA un sistema di monitoraggio del suolo e dell'acquifero, con la creazione di una rete di piezometri di campionamento, secondo quanto indicato nel D.Lgs 152/06, allegato al titolo V. Entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà presentare un progetto nel quale dovranno essere indicati il numero e le caratteristiche dei piezometri previsti, le modalità e i parametri oggetto di controllo. In questo contesto vanno anche previste indagini di caratterizzazione dei suoli dell'area intorno alla laguna non dotata di sistemi di impermeabilizzazioni artificiali.
6. Dovrà essere previsto un piano di controllo sistematico e periodico della tenuta dei bacini e sistemi di contenimento e raccolta delle acque reflue con cadenza almeno biennale. Tale attività dovrà essere oggetto di registrazione e sarà inserita nel PMeC.
7. Il Gestore dovrà provvedere alla corretta manutenzione della pavimentazione dell'intero stabilimento (interna ed esterna) per prevenire infiltrazioni di contaminanti nelle acque sotterranee.
8. Il Gestore dovrà procedere al ripristino dei cordoli di cemento che delimitano le zone pavimentate con il terreno circostante al fine di evitare che una fuoriuscita accidentale di quantità rilevanti di sostanze pericolose possa spargersi anche nelle aree non pavimentate.
9. Nella zona dove sono presenti i serbatoi interrati contenenti sostanze infiammabili si richiede la predisposizione di idonei sistemi di contenimento in prossimità delle connessioni flangiate presenti sulle tubazioni utilizzate per il trasferimento dei liquidi al fine di evitare che trafiletti e/o fuoriuscite accidentali di sostanze pericolose possano riversarsi al suolo e provocare inquinamenti del terreno.
10. Si richiama quanto prescritto dal Comune di Pomezia nel parere di cui alla nota di protocollo 47673 del 09.06.2010 come sinteticamente riportato nella determinazione di AIA.